

**OGGETTO: SPESOMETRO 2011 – SCADENZA 30.04.2012**

PERUGIA, 12 APRILE 2012

GENTILE CLIENTE,

CON LA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO INTENDO METTERLA A CONOSCENZA DEL FATTO CHE, A SEGUITO DEL COMUNICATO DEL 5 APRILE 2012, L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA SEMPLIFICATO L'ADEMPIMENTO RELATIVO AGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI, PUR MANTENENDO VALIDO IL TRACCIATO RECORD DEL SOFTWARE A SUO TEMPO PUBBLICATO PER LA COMPILAZIONE.

**SOGGETTI INTERESSATI**

TITOLARI DI PARTITA IVA CON ESCLUSIONE DEI CONTRIBUENTI MINIMI

**IL VECCHIO SPESOMETRO 2011 "SEMPLIFICATO" (SCADENZA 30 APRILE 2012)**

**ENTRO IL PROSSIMO 30.04.2012** DEVONO ESSERE COMUNICATE IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE CESSIONI E ACQUISTI DI BENI, NONCHÉ LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE E RICEVUTE **NEL 2011 RILEVANTI AI FINI IVA** D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A **€ 3.000, OVVERO € 3.600 (AL LORDO IVA)** PER LE OPERAZIONI PER LE QUALI NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA, QUINDI DOCUMENTATE DA SCONTRINO.

LA COMUNICAZIONE CHE VERRÀ INVIATA DALLO STUDIO RIGUARDERÀ:

- LE OPERAZIONI PER LE QUALI SUSSISTE L'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA, D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A **€ 3.000**;
- LE OPERAZIONI DOCUMENTATE DA SCONTRINO/RICEVUTA FISCALE EFFETTUATE **DAL 01.07.2011**, D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A **€ 3.600 (AL LORDO IVA)**.

- **SI RICORDA CHE L'OBBLIGO RIGUARDA SIA LE OPERAZIONI EFFETTUATE TRA SOGGETTI PASSIVI CHE QUELLE EFFETTUATE CON PRIVATI.**


CON UN COMUNICATO STAMPA DI QUALCHE GIORNO FA L'AGENZIA HA FATTO PRESENTE CHE:

L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI RELATIVA AL 2011 VA EFFETTUATO UTILIZZANDO IL "VECCHIO" SOFTWARE APPROVATO CON IL PROVVEDIMENTO 16.9.2011;

È POSSIBILE INVIARE TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE, ANCHE QUELLE "[...] DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA STABILITA", **OSSIA È POSSIBILE INCLUDERE NELLA COMUNICAZIONE ANCHE OPERAZIONI D'IMPORTO INFERIORE AL LIMITE DI € 3.000.**

LE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (SOSTITUZIONE DELLO SPESOMETRO CON IL NUOVO ELENCO CLIENTI E FORNITORI) SONO ALTRA COSA E RIGUARDANO L'ANNO 2012, NON IL 2011.

QUINDI LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL 2011, DA COMUNICARE **ENTRO IL PROSSIMO 30.04.2012**, VANNO COMUNICATE SEGUENDO LE VECCHIE REGOLE E NON LE NUOVE INTRODOTTE DAL DECRETO. RIEPILOGANDO SCHEMATICAMENTE LE DUE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE A SECONDA DELL'ANNO DI RIFERIMENTO:



### IL NUOVO ELENCO CLIENTI E FORNITORI DAL 2012 (SCADENZA 30 APRILE 2013)

CON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI TRIBUTARIE (D.L. 16/2012) **DAL 01.01.2012** ANDRANNO COMUNICATE ENTRO IL 30.04.2013:

- LE **OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE** PER LE QUALI È OBBLIGATORIA L'EMISSIONE DELLA FATTURA DOVRANNO ESSERE COMUNICATE **TUTTE, A PRESCINDERE DALL'IMPORTO**, IN FORMA CUMULATIVA SU BASE ANNUA PER CIASCUN CLIENTE O FORNITORE;
- LE SOLE OPERAZIONI PER LE QUALI NON È OBBLIGATORIA L'EMISSIONE DELLA FATTURA DOVRANNO ESSERE INVECE COMUNICATE **SOLO SE D'IMPORTO NON INFERIORE A 3.600 EURO AL LORDO DELL'IVA**.
- 

### I PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SONO ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE 2011

PER SEMPLIFICARE L'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI, IL C.D. DECRETO "SVILUPPO" HA PREVISTO L'**ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE** DI TUTTE LE OPERAZIONI REALIZZATE DA TITOLARI DI PARTITA IVA NEI CONFRONTI DI PRIVATI, NEL CASO IN CUI LE STESSO SIANO REGOLATE MEDIANTE **CARTE DI CREDITO, DI DEBITO O PREPAGATE EMESSE DA OPERATORI FINANZIARI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, SESTO COMMA DEL DPR 605/73**.

NEL DUBBIO SE LA CARTA DI CREDITO CONSENTE O MENO L'ESONERO, COLORO CHE HANNO LA GESTIONE DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE POTREBBERO FARSI FIRMARE UNA **DICHIARAZIONE DAL CLIENTE CIRCA LA RESIDENZA DELLA BANCA D'APPOGGIO**. SE NE RIPORTA UN FAC-SIMILE DI SEGUITO:



Spett.le XY S.r.l.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, in qualità di:

- acquirente dei seguenti beni: \_\_\_\_\_
- beneficiario della prestazione dei seguenti servizi: \_\_\_\_\_

ceduti/offerti dalla XY S.r.l., e avendo provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto tramite carta di credito/debito/prepagata n. \_\_\_\_\_, di cui è titolare

**DICHIARA**

che l'operatore finanziario, emittente della carta di credito/debito/prepagata utilizzata, ha residenza nello stato italiano ed è quindi soggetta all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del Dpr 605/73.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**RIMANGO COMUNQUE A DISPOSIZIONE PER VALUTARE SINGOLARMENTE LA MIGLIORE SOLUZIONE.**

*LO STUDIO RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE RISERVATAGLI E RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO, RISERVANDOSI LA FACOLTÀ DI TENERVI COSTANTEMENTE AGGIORNATI SULLE NOVITÀ E RELATIVI ADEMPIMENTI DI VOSTRO INTERESSE*

**DISTINTI SALUTI**

**DOTT. ANDREA ORAZI**